



# Provincia di Como

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 77 del 18/12/2025

**OGGETTO: COMPLETAMENTO ITER GROSSISTA - PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO - PROPOSTA AGGIORNAMENTO PARAGRAFO 7.5 DEL PIANO D'AMBITO (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI COMO N. 058/2025 DEL 27 NOVEMBRE 2025) - APPROVAZIONE.**

L'anno 2025 il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sede della Provincia di Como, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i componenti del Consiglio Provinciale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 11 Consiglieri:

BONGIASCA	Presente	CLAUDIO	
FIRENZO		GRISONI AGOSTINO	Presente
ALBERTI GIOVANNI	Assente	LEO GIANLUCA	Presente
CAPITANI MAURIZIO	Presente	MAZZA PIERA	Assente
CAPPELLETTI	Presente	ANTONELLA	
UMBERTO		PELUCCHI ETTORE	Presente
CAVADINI	Presente	ANTONIO	
FRANCESCO		PERRONI VALERIO	Presente
FUSI CRISTIANO	Presente	RAPINESE	Presente
GHISLANZONI	Presente	ALESSANDRO	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PETROCELLI ANTONELLA, che provvede alla redazione del presente verbale. Presiede BONGIASCA FIRENZO nella sua qualità di Presidente.

La presente deliberazione viene adottata ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Provinciale in modalità da remoto e mista: in presenza e da remoto", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 24 marzo 2022.

Si dà atto che la volontà deliberativa dei Consiglieri provinciali collegati alla seduta da remoto, Pelucchi Ettore Antonio e Rapinese Alessandro, è stata accertata dal Presidente e dal Segretario Generale, presenti presso la sede della Provincia, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento.

**OGGETTO: COMPLETAMENTO ITER GROSSISTA - PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO - PROPOSTA AGGIORNAMENTO PARAGRAFO 7.5 DEL PIANO D'AMBITO (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI COMO N. 058/2025 DEL 27 NOVEMBRE 2025) - APPROVAZIONE.**

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **Richiamati:**

- la DCP n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva che l'Azienda Speciale è divenuta operativa a partire da gennaio 2012;

### **Visti:**

- il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo statuto dell'Ufficio d'Ambito di Como vigente;

### **Premesso che:**

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 26/2003 e s.m.i. la Provincia di Como è l'Ente competente per l'approvazione del piano d'ambito e all'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ATO di Como;
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito ha demandato all'Ufficio d'Ambito l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato (SII), ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;

### **Dato atto che:**

- in data 29 aprile 2014 si è costituita la società Como Acqua S.r.l.;
- in data 18 dicembre 2014 con DCP n. 15 la Provincia di Como ha approvato il Piano d'Ambito e con successiva DCP n. 20 del 16 giugno 2015 è stata approvata la documentazione integrativa rispondente alle richieste della Regione, di mera riorganizzazione dei dati;
- in data 29 settembre 2015 con delibera di consiglio n. 36 la Provincia di Como ha affidato in house la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) alla società Como Acqua S.r.l. per un periodo di 20 anni – a partire dal 1° ottobre 2015;
- in data 30 novembre 2015 è stata sottoscritta la convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e il gestore del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l., che si è provveduto successivamente ad adeguare ai sensi della delibera AEEGSI (ora ARERA) 656/2016/R/IDR – convenzione Tipo;
- a seguito della conclusione del processo di fusione per incorporazione/scissione di 12 società operative del territorio (SOT) in Como Acqua S.r.l., su istanza della stessa società Como Acqua, la Provincia di Como, con delibera di consiglio provinciale n. 26 del 25/05/2023, ha disposto l'estensione temporale dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Como alla società Como Acqua S.r.l., di ulteriori 10 anni – entro il limite massimo di 30 anni consentito dal legislatore nazionale – a decorrere dal 1° ottobre 2015, dunque fino al 30 settembre 2045; detta estensione è stata disposta ai sensi dell'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 5 della delibera ARERA 656/2015/R/idr in funzione della necessità del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e dell'obbligo di provvedere al ripristino della situazione di equilibrio, ove ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento della vita della concessione e mediante l'adozione di idonee misure di riequilibrio" (art. 151, comma 2, lett. c) D.Lgs. 152/2006 e

- s.m.i.; artt. 5, 8, 9 dell'allegato A della convenzione tipo);
- la razionalizzazione del S.I.I. comasco impone soluzioni capaci di coniugare la necessità di non gravare gli enti e la collettività con ulteriori investimenti diretti a realizzare duplicazioni di impianti esistenti o comunque volti al trasferimento al gestore di impianti di soggetti diversi da enti territoriali e società pubbliche, forieri di contenziosi;

**Visti:**

- la deliberazione n. 36/2024 del 6 giugno 2024, con cui il Consiglio di amministrazione (CdA) dell'Ufficio d'ambito ha deciso, in sintesi, di riconoscere la qualifica di grossista a Lariana Depur S.p.A. - quale titolare degli impianti adibiti al servizio di depurazione delle acque reflue civili ed industriali prodotte nei Comuni di Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Como, Fino Mornasco, Grandate, Luisago, Montano Lucino, San Fermo della Battaglia, Villa Guardia, società costituita dall'associazione di imprenditori locali, la cui compagine sociale annovera solo soggetti privati, che, ad oggi, gestiscono il servizio di depurazione in forza di originari rapporti concessori con i Comuni o Consorzi di Comuni scaduti, non suscettibile di interruzione in quanto di pubblica utilità; conseguentemente il medesimo CdA ha deliberato di dare avvio al relativo procedimento, volto ad aggiornare in parte qua il piano d'ambito e la regolazione tariffaria applicabile alla fattispecie, approvando contestualmente uno schema di convenzione suscettibile di regolare i rapporti tra le parti;
- il parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO di cui al verbale n.4/2024 del 16 luglio 2024, che si è espressa – in sintesi – a favore del riconoscimento in capo a Lariana Depur s.p.a. della figura di grossista, demandando alle parti di ricercare le modalità operative finalizzate a consentire la prosecuzione del percorso amministrativo;

**Richiamata** la delibera n. 25 del 25 luglio 2024 con la quale il Consiglio Provinciale:

- ha preso atto della volontà espressa dal CdA dell'Ufficio d'Ambito in ordine alla proposta di riconoscere in capo a Lariana Depur S.p.A. la qualifica di grossista nella gestione del S.I.I., consentendo l'esercizio degli impianti necessari al continuo e regolare svolgimento del S.I.I., nonché delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Comuni in data 16 luglio 2024;
- ha formulato conseguente e conforme indirizzo in ordine al riconoscimento di Lariana Depur S.p.A. nella qualifica di grossista, consentendo l'esercizio degli impianti necessari al continuo e regolare svolgimento del S.I.I., ai sensi dell'art. 125 co. 1 lett. c) n. 2) del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente trasfuso nell'art. 158 co. 2 lett. c) n. 2) del D.Lgs. 36/2023 e ha demandando all'ATO ed ai soggetti coinvolti la definizione dei conseguenti accordi negoziali;

**Dato atto che:**

- il Presidente dell'Ufficio d'Ambito in data 19 agosto 2024 con nota prot. n. 3504 ha dato impulso ad un tavolo di confronto tecnico e legale volto sia alla definizione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa, sia all'elaborazione degli atti negoziali necessari a perfezionare l'esercizio dell'attività di grossista;
- a seguito dei confronti intercorsi, in particolare tra il gestore del S.I.I., Como Acqua s.r.l., e Lariana Depur S.p.A., riconosciuta grossista, si è convenuto di formalizzare il rapporto nella veste di contratto di servizio bilatere;
- in data 20 novembre 2025 Lariana Depur S.p.A. ha comunicato all'Ufficio d'Ambito di essere in procinto di approvare lo schema di detto contratto;
- in data 19 novembre 2025 Como Acqua s.r.l. ha comunicato all'Ufficio d'Ambito l'approvazione del medesimo schema di contratto nella riunione consiliare dell'11 novembre 2025;
- lo schema di contratto di servizio sopramenzionato si compone di 14 articoli i quali, in estrema sintesi:
  - ribadiscono il primato della normativa e della regolazione del Servizio Idrico Integrato sulle previsioni contrattuali senza possibilità di deroga;
  - regolano i contenuti della fornitura del servizio di depurazione da Lariana Depur S.p.A. a Como Acqua s.r.l. tramite gli impianti della prima, prevedendo anche attività transitorie

- (campionamenti, telecontrollo, analisi) con successivo subentro di Como Acqua s.r.l., obblighi puntuali di trasmissione dati, di collaborazione nello svolgimento delle attività, obblighi di pagamento e di svolgimento del servizio non interrompibili;
- fissano una durata decorrente dal mese successivo alla firma e fino alla scadenza dell'affidamento del S.I.I. (30/09/2045);
  - stabiliscono livelli di servizio, garanzie, manleve, obblighi di segnalazione e comunicazione agli enti di dati sugli scarichi ed anomalie;
  - fissano cause automatiche di risoluzione (es. perdita autorizzazioni, fallimento, interruzioni del servizio, norme sopravvenute) e procedure di contestazione delle "gravi inadempienze";
  - disciplinano il riscatto degli impianti in caso di cessazione;
  - prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione preliminare al contenzioso;

**Considerato che:**

- il testo del contratto di servizio esitato dal confronto tra gestore e grossista ha dismesso l'impostazione trilaterale che univa detto strumento con l'approccio convenzionale, abbandonando ogni regolazione dei rapporti con l'Ufficio d'Ambito;
- quanto sopra non comporta affatto che il quadro normativo e regolatorio possa intendersi dequotato dal contratto di servizio: in particolare resta fermo che la regolazione tariffaria non è certamente disponibile dalle parti del contratto di servizio, come pure resta fermo il diritto dell'Ufficio d'Ambito di richiedere che il gestore renda parere sugli investimenti che il grossista intende operare, al fine del riconoscimento del relativo impatto tariffario;
- il contratto di servizio non genera alcuna obbligazione in capo all'Ufficio d'Ambito, ma unicamente tra le parti dello stesso, per cui resta fermo il diritto dello stesso Ufficio d'Ambito di richiedere al gestore l'espressione di un parere sugli investimenti del grossista, e, a titolo esemplificativo, di proporre ad ARERA in autonomia, la tariffa anche del grossista, ai sensi del vigente metodo tariffario. A tal fine il grossista dovrà trasmettere i propri dati tecnico-economici all'Ufficio d'Ambito, predisporre il Piano economico-finanziario (PEF) e il conto regolatorio, nonché inviare all'Ufficio d'Ambito tutti i dati (volumi, costi operativi, investimenti, ammortamenti) secondo le tempistiche e le modalità richieste dal medesimo Ufficio d'Ambito;
- la stipula del contratto di servizio conclude il percorso di ricognizione del grossista e contribuisce alla sistematizzazione del S.I.I. comasco;
- lo schema del contratto di servizio risulta coerente con le deliberazioni assunte e gli atti richiamati dell'Ufficio d'Ambito, della Conferenza dei Comuni e della Provincia di Como e altresì funzionale al perfezionamento e alla realizzazione del percorso deliberato, attraverso la sua sottoscrizione;
- risulta necessario procedere alla modifica del Piano d'Ambito, segnatamente del Cap. 7 par. 5 – "Modello Gestionale" - ove dare evidenza dell'introduzione della figura del grossista della depurazione e della sua attivazione;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como n. 058/2025 del 27 novembre 2025 e relativi allegati, consistenti nello schema di contratto di servizio e proposta di modifica del Cap. 7 par. 5 del Piano d'Ambito – "Modello Gestionale", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che la Provincia di Como, quale Ente di Governo d'Ambito (EGA) deve provvedere all'approvazione di quanto proposto dall'Ufficio d'Ambito, previo parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni;

**Visto** il parere favorevole obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale, con deliberazione n. 9/2025, agli atti d'ufficio;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. è stato acquisito e allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del settore interessato;

**Attesa** l'urgenza di provvedere alla deliberazione del sopracitato atto, onde consentire all'azienda speciale di proseguire celermente con lo svolgimento delle proprie attività e con l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

**Richiamato** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Presidente Bongiasca introduce il provvedimento in discussione, poi lascia la parola alla dottoressa Marta Giavarini, Direttrice dell'Azienda Speciale Ufficio D'Ambito, per l'illustrazione di dettaglio.

Non essendoci altri interventi, l'approvazione viene messa ai voti.

I Consiglieri, tutti presenti presso la sede della Provincia tranne i Consiglieri Pelucchi Ettore Antonio e Alessandro Rapinese, collegati alla seduta da remoto, esprimono il proprio voto secondo le norme vigenti.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 11  
Votanti = 11  
Favorevoli = 11  
Esito: Approvato  
\*\*\*\*\*

**FAVOREVOLI:** BONGIASCA Fiorenzo, CAPITANI Maurizio, CAPPELLETTI Umberto, CAVADINI Francesco, FUSI Cristiano, GHISLANZONI Claudio, GRISONI Agostino, LEO Gianluca, PELUCCHI Ettore Antonio, PERRONI Valerio, RAPINESE Alessandro.

Dopodiché lo stesso Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità. Tramite votazione espressa con le modalità sopra specificate, dichiara il seguente risultato.

Presenti = 11  
Votanti = 11  
Favorevoli = 11  
Esito: Approvato  
\*\*\*\*\*

**FAVOREVOLI:** BONGIASCA Fiorenzo, CAPITANI Maurizio, CAPPELLETTI Umberto, CAVADINI Francesco, FUSI Cristiano, GHISLANZONI Claudio, GRISONI Agostino, LEO Gianluca, PELUCCHI Ettore Antonio, PERRONI Valerio, RAPINESE Alessandro

## **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto in premessa specificato, gli esiti dei procedimenti relativi al riconoscimento di Lariana Depur S.p.A. quale grossista del servizio di depurazione nonché alla modifica del Cap. 7 par. 5 del Piano d'Ambito – "Modello Gestionale" di cui alla deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como n. 058/2025 del 27 novembre 2025 e relativi allegati (schema di contratto di servizio e proposta di modifica del Cap. 7 par. 5 del Piano d'Ambito – "Modello Gestionale"), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di ribadire il perdurante primato della normativa e della regolazione del servizio idrico integrato rispetto alle disposizioni contrattuali;
3. di esprimere il nulla osta alla sottoscrizione del contratto di servizio, che costituisce perfezionamento degli indirizzi e del percorso volto alla compiuta e formale attivazione del servizio all'ingrosso da parte della società Lariana Depur S.p.A. individuata come grossista;
4. di dare atto che, la sottoscrizione del contratto di servizio comporta la modifica Cap. 7 par. 5 del Piano d'Ambito – "Modello Gestionale";
5. di demandare all'Ufficio d'Ambito il compito di proseguire, nell'ambito della prossima predisposizione tariffaria, anche nell'elaborazione della tariffa grossista;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio d'Ambito di Como per i successivi adempimenti di competenza;
7. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, né ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.



# Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PETROCELLI ANTONELLA



# Ufficio d'Ambito di Como

Via Borgo Vico n. 148 – 22100 – Como  
Tel. 031-230.923  
E-mail ato@ato.como.it  
PEC aato@pec.provincia.como.it  
C.F. 95109690131  
P. IVA 03703830137

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. **058/2025** di registro

### **OGGETTO: COMPLETAMENTO ITER GROSSISTA – PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO - PROPOSTA AGGIORNAMENTO PARAGRAFO 7.5 DEL PIANO D'AMBITO**

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 16:30, presso la sede della Provincia di Como – Villa Gallia primo piano, Sala riunioni - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa convocazione via e-mail.

Nel rispetto delle linee guida approvate con Decreto del Presidente n. 11/2020, a cui si rimanda, per assicurare la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni istituzionali, è stato consentita la partecipazione a distanza (da remoto), laddove richiesto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano PRESENTI n. 05 Consiglieri:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>PRESENZA</b>
D'ALESSANDRO Umberto	Presidente	presente – in presenza
GRASSI Serafino	Vicepresidente	presente – da remoto
ENDRIZZI Antonio	Consigliere	presente – da remoto
PAULON Mirko	Consigliere	presente – da remoto
ZERBONI Antonella	Consigliere	presente – in presenza

Alle ore 16:40 si collega da remoto il Consigliere Serafino Grassi, che pertanto partecipa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipano alla seduta, presieduta dal Presidente Umberto D'Alessandro (in presenza), la dott.ssa Roberta Cattaneo - Resp. Servizio Controllo di Gestione e Tutela dell'Utente dell'Ufficio d'Ambito, in qualità di Segretario verbalizzante (in presenza), coadiuvata dal personale dell'Ufficio d'Ambito: il dott. Simone Belli – Resp. Servizio Tecnico e Pianificazione (in presenza).

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATI:**



- la Delibera del Consiglio Provinciale (di seguito CP) n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 17/2011 con cui si rileva che l'Azienda Speciale è operativa a partire da gennaio 2012;
- il decreto del Presidente della Provincia di Como n. 55/2023, con il quale è stato nominato quale rappresentante della Provincia di Como nel CdA dell'Ufficio d'Ambito il sig. Umberto D'Alessandro, a cui attribuita la funzione di Presidente con decreto del Presidente della Provincia di Como n. 66/2023;
- i decreti del Presidente della Provincia di Como n. 66/2023 e n. 78/2024, con i quali sono stati nominati i membri del CdA.

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito vigente.

**RITENUTA** la propria competenza.

#### **PREMESSO che:**

- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 26/2003 e smi la Provincia di Como è l'Ente competente per l'approvazione del Piano d'Ambito e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito anche S.I.I.) per l'ATO di Como;
- ai sensi dello Statuto dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito la Provincia, quale Ente di Governo dell'Ambito, ha demandato all'Ufficio d'Ambito l'esercizio delle funzioni in materia di S.I.I., ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;

#### **DATO ATTO che:**

- in data 29.04.2014 si è costituita la società Como Acqua S.r.l.;
- in data 18.12.2014 con DCP n. 15 la Provincia di Como ha approvato il Piano d'Ambito e con successiva DCP n. 20 del 16 giugno 2015 è stata approvata la documentazione integrativa rispondente alle richieste della Regione, di mera riorganizzazione dei dati;
- in data 29.09.2015 con DCP n. 36 la Provincia di Como ha affidato in house la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) alla società Como Acqua S.r.l. per un periodo di 20 anni – a partire dal 1° ottobre 2015 - prevedendo che la piena operatività di Como Acqua S.r.l. nella gestione del S.I.I. si realizzasse entro un periodo transitorio al 30 settembre 2018;
- in data 30.11.2015 è stata sottoscritta la Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e il gestore del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.l., che si è provveduto successivamente ad adeguare ai sensi della delibera AEEGSI (ora ARERA) 656/2016/R/IDR – convenzione Tipo;



- in data 01.01.2019 si è concluso il processo di fusione per incorporazione/scissione di 12 Società Operative del Territorio (SOT) in Como Acqua S.r.l;
- in data 02.04.2019 con DCP n. 16 la Provincia di Como ha prorogato, su istanza di Como Acqua S.r.l, la conclusione del periodo transitorio al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la conclusione delle attività di aggregazione delle gestioni, sulla base del Piano di Subentro redatto dalla stessa Como Acqua S.r.l;
- a seguito di istanza di Como Acqua S.r.l - con pec del 27 marzo 2023 prot. n. 4898 - di prolungamento della concessione di 10 anni, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione, integrata con pec del 02 maggio 2023 prot. n. 6905, è stata disposta - con delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 20 del 16 maggio 2023 e con deliberazione del Consiglio provinciale DCP n. 26 del 25 maggio 2023 - l'estensione temporale dell'affidamento del servizio idrico integrato fino al 30 settembre 2045, in funzione della necessità del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (art. 151, comma 2, lett. c) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; artt. 5, 8, 9 dell'allegato A della Convenzione Tipo);
- tale estensione, in sede di aggiornamento tariffario, determina un aggiornamento del Piano d'Ambito e dei relativi investimenti, nonché del Piano Economico Finanziario (PEF);
- la razionalizzazione del S.I.I. comasco, in fase di completamento grazie a un processo di aggregazioni, fusioni e subentri ai gestori salvaguardati richiede, per il suo efficace perfezionamento, soluzioni capaci di coniugare la necessità di non gravare gli enti e la collettività con ulteriori investimenti diretti a realizzare duplicazioni di impianti esistenti o comunque volti al trasferimento al gestore impianti di soggetti diversi da enti territoriali e società pubbliche, forieri di contenziosi.

#### **VISTI:**

- la deliberazione n. 36/2024 del 6 giugno 2024, il cui contenuto viene integralmente richiamato, con cui il CdA dell'Ufficio d'ambito ha deciso – in sintesi - di riconoscere la qualifica di grossista a Lariana Depur S.p.a., quale titolare degli impianti adibiti al servizio di depurazione delle acque reflue civili ed industriali prodotte nei Comuni di Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Como, Fino Mornasco, Grandate, Luisago, Montano Lucino, San Fermo della Battaglia, Villa Guardia, costituita dall'associazione di imprenditori locali, la cui compagine sociale annovera solo soggetti privati, la quale ad oggi gestisce il servizio di depurazione in forza di originari rapporti concessori con i Comuni o Consorzi di Comuni scaduti, non suscettibile di interruzione in quanto di pubblica utilità; conseguentemente ha deliberato di dare avvio al relativo procedimento, volto ad aggiornare in parte qua il piano d'ambito e la regolazione tariffaria applicabile alla fattispecie, approvando contestualmente uno schema di convenzione suscettibile di regolare i rapporti tra le parti;
- il parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO di cui al verbale 4/2024 16 luglio 2024, qui integralmente richiamato, che si è espresso – in sintesi – a favore del riconoscimento in capo a Lariana Depur s.p.a. della figura di grossista, demandando alle parti di ricercare le modalità operative finalizzate a consentire la prosecuzione del percorso amministrativo”;
- la deliberazione n. 25 del 25 luglio 2024 del Consiglio Provinciale, qui integralmente richiamata, che preso atto della volontà espressa dal CdA dell'Ufficio d'Ambito e delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Comuni ha formulato conseguente e conforme indirizzo in ordine al riconoscimento di Lariana Depur s.p.a. nella qualifica di grossista, consentendo l'esercizio degli impianti necessari al continuo e regolare svolgimento del S.I.I., ai sensi dell'art. 125 co. 1 lett. c) n. 2) del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente trasfuso nell'art.



158 co. 2 lett. c) n. 2) del D.Lgs. 36/2023, demandando ai soggetti coinvolti la definizione dei conseguenti accordi negoziali.

**DATO ATTO che:**

- con nota del Presidente dell'Ufficio d'Ambito in data 19 agosto 2024 prot. n. 3504 è stato dato impulso ad un tavolo di confronto tecnico e legale volto sia alla definizione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa, sia all'elaborazione degli atti negoziali necessari a perfezionare l'esercizio dell'attività di grossista;
- a seguito dei confronti intercorsi, in particolare tra gestore del S.I.I., Como Acqua s.r.l. e Lariana Depur s.p.a. riconosciuta grossista, si è convenuto di formalizzare il rapporto nella veste di contratto di servizio bilatere, e che con nota prot. n. 448 del 18 novembre 2025 indirizzata all'Ufficio d'Ambito Lariana Depur s.p.a., integrata poi con pec del 20 novembre 2025, ha comunicato all'Ufficio d'Ambito di essere in procinto di approvare lo schema di detto contratto e con nota del 18 novembre 2025 prot. n. 22073, integrata poi con pec del 19 novembre 2025 prot. n. 5009, sempre indirizzata all'Ufficio d'Ambito, Como Acqua s.r.l., ha comunicato all'Ufficio d'Ambito l'approvazione del medesimo schema di contratto di servizio nella riunione consigliare dell'11 novembre 2025;
- detto schema di contratto di servizio, integralmente richiamato ed allegato alla presente deliberazione, si compone di 14 articoli i quali, in estrema sintesi:
  - ✓ ribadiscono il primato della normativa e della regolazione del Servizio Idrico Integrato sulle previsioni contrattuali senza possibilità di deroga;
  - ✓ regolano i contenuti della fornitura del servizio di depurazione da Lariana Depur s.p.a. a Como Acqua s.r.l. tramite gli impianti della prima, prevedendo anche attività transitorie (campionamenti, telecontrollo, analisi) con successivo subentro di Como Acqua s.r.l., obblighi puntuali di trasmissione dati, di collaborazione nello svolgimento delle attività, obblighi di pagamento e di svolgimento del servizio non interrompibili;
  - ✓ fissano una durata decorrente dal mese successivo alla firma e fino alla scadenza dell'affidamento del S.I.I. (30/09/2045);
  - ✓ stabiliscono livelli di servizio, garanzie, manleve, obblighi di segnalazione e comunicazione agli enti di dati sugli scarichi ed anomalie;
  - ✓ fissano cause automatiche di risoluzione (es. perdita autorizzazioni, fallimento, interruzioni del servizio, norme sopravvenute) e procedure di contestazione delle "gravi inadempienze";
  - ✓ disciplinano il riscatto degli impianti in caso di cessazione;
  - ✓ prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione preliminare al contenzioso.

**CONSIDERATO che:**

- il testo del contratto di servizio esitato dal confronto tra gestore e grossista ha dismesso, l'impostazione trilaterale che univa detto strumento con l'approccio convenzionale, abbandonando ogni regolazione dei rapporti con l'Ufficio d'Ambito;
- ciò peraltro non comporta affatto che il quadro normativo e regolatorio possa intendersi dequotato dal contratto di servizio: in particolare resta fermo che la regolazione tariffaria non è certamente disponibile dalle parti del contratto di servizio, come pure resta fermo il diritto dell'Ufficio d'Ambito di richiedere che il gestore renda parere sugli investimenti che il grossista intende operare, al fine del riconoscimento del relativo impatto tariffario;
- il contratto di servizio non genera alcuna obbligazione in capo all'Ufficio d'Ambito, ma unicamente tra le parti dello stesso, per cui resta fermo il diritto dell'Ufficio di richiedere al



gestore l'espressione di un parere sugli investimenti del grossista, e, a titolo esemplificativo, di proporre ad ARERA in autonomia la tariffa anche del grossista, ai sensi del vigente metodo tariffario. A tal fine il grossista dovrà trasmettere i propri dati tecnico-economici all'Ufficio d'Ambito, predisporre il Piano economico-finanziario (PEF) e il conto regolatorio, inviare all'Ufficio d'Ambito tutti i dati (volumi, costi operativi, investimenti, ammortamenti) secondo le tempistiche e le modalità richieste dall'Ufficio d'Ambito.

- la stipula del contratto di servizio conclude il percorso di ricognizione del grossista e contribuisce alla sistematizzazione del S.I.I. comasco.

**VISTO E RITENUTO** lo schema di contratto di servizio, che viene allegato alla presente deliberazione, coerente con le deliberazioni assunte e gli atti richiamati dell'Ufficio d'Ambito, della Conferenza dei Comuni e della Provincia di Como ed altresì funzionale al perfezionamento e alla realizzazione del percorso deliberato, attraverso la sua sottoscrizione, sicchè nulla osta a che le parti vi procedano.

**RITENUTO** di dover conseguentemente dare impulso alla modifica in parte qua del Piano d'Ambito, segnatamente del Cap. 7 par. 5 del Piano d'Ambito – “Modello Gestionale” - ove dare evidenza dell'introduzione della figura del grossista della depurazione e della sua attivazione.

**VISTA** la modifica proposta del Cap. 7 par. 5. del Piano d'Ambito – “Modello Gestionale”, allegata in stralcio e integralmente richiamata

**PRESO ATTO** dello schema di contratto di servizio elaborato dalle parti per dar forma agli obiettivi di cui sopra e ritenuto coerente con la normativa settoriale e con le deliberazioni assunte, e della modifica proposta del Piano d'Ambito

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano.

I Consiglieri collegati alla seduta da remoto vengono interpellati singolarmente ed esprimono il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 5

Votanti = 5

Favorevoli = 5

**Esito: Approvato**

Dopodiché il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità.

I Consiglieri presenti in sala esprimono il proprio voto in modo espresso con voto palese per alzata di mano.

I Consiglieri collegati alla seduta da remoto vengono interpellati singolarmente ed esprimono il proprio voto dichiarandolo a voce.

A chiusura della votazione il Presidente dichiara il seguente risultato:

Presenti = 5

Votanti = 5

Favorevoli = 5

**Esito: Approvato**

**DELIBERA**



Ufficio d'Ambito di Como

**DI RITENERE** coerente lo schema di contratto di servizio con le deliberazioni, pareri ed atti assunti in merito al riconoscimento in capo a Lariana Depur s.p.a. del ruolo di grossista del servizio di depurazione, oltre che funzionale alla razionalizzazione del S.I.I. comasco in termini di efficienza, economicità e integrazione.

**DI RIBADIRE** il perdurante primato della normativa e della regolazione del servizio idrico integrato rispetto alle disposizioni contrattuali.

**DI ESPRIMERE** nulla osta alla sottoscrizione del contratto di servizio, che costituisce perfezionamento degli indirizzi e del percorso volto alla compiuta e formale attivazione del servizio all'ingrosso da parte della società individuata come grossista

**DI APPROVARE** la modifica del Cap. 7 par. 7.5 del Piano d'Ambito, "Modello Gestionale", per dare atto dell'introduzione della figura e del servizio di grossista della depurazione.

**DI ACQUISIRE** il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni e la conseguente delibera del Consiglio Provinciale.

**DI DEMANDARE** agli Uffici il compito di proseguire, nell'ambito della prossima predisposizione tariffaria, nell'elaborazione anche della tariffa grossista.

**DI DISPORRE** l'invio di copia della presente deliberazione, per quanto di competenza:

- alla Provincia di Como;
- a Como Acqua s.r.l.;
- a Lariana Depur s.p.a.

**DI RICHIEDERE** la convocazione della Conferenza dei comuni per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi ai sensi dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003 e smi e, a seguire, del Consiglio provinciale per l'approvazione definitiva.

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito di Como.

Como, \_\_\_\_\_ (\*)

(\*) Il numero e la data del protocollo sono riportati nella copia conforme all'originale

**CONTRATTO DI SERVIZIO**  
**ai sensi della delibera del CdA dell'ATO n. 36/2024. CIG [\*)**

Tra

[Como Acqua]  
 (“**Como Acqua**” o “**Gestore**”)

E  
 [Lariana Depur]

(“**Lariana Depur**” o “**Grossista**”; insieme a Como Acqua, le “**Parti**”)

**Premesso che**

- a) Como Acqua s.r.l. è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito di Como, in forza della deliberazione della Provincia di Como n. 36 del 29 settembre 2015 e successiva deliberazione del 25 maggio 2023 (con cui è stato disposto l'affidamento del servizio idrico integrato fino al 30 settembre 2045) e della convenzione e successive modifiche e integrazioni sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito di Como il 30 novembre 2015 (“**Convenzione**”);
- b) in qualità di gestore unico affidatario del S.I.I., a Como Acqua competono la bollettazione e la fatturazione, nonché le attività previste dalla disciplina applicabile e i rapporti con gli utenti, fermo quanto specificato nel presente contratto;
- c) Lariana Depur gestisce i beni strumentali all'erogazione del Servizio di depurazione all'ingrosso nel:
  - i. sistema depurativo delle acque reflue urbane appartenenti all'agglomerato denominato “Fino Mornasco – Alto Seveso” (codice AG01310202) e afferenti all'impianto di depurazione denominato “Fino Mornasco – Alto Seveso”, sito in Fino Mornasco, a servizio dei Comuni di Casnate con Bernate, Como, Fino Mornasco, Grandate, Luisago, Montano Lucino, San Fermo della Battaglia e Villa Guardia;
  - ii. sistema depurativo delle acque reflue urbane appartenenti all'agglomerato denominato “Fino Mornasco – Livescia” (codice AG01310201) e afferenti all'impianto di depurazione denominato “Fino Mornasco – Livescia”, sito in Fino Mornasco, a servizio dei Comuni di Cassina Rizzardi, Fino Mornasco e Villa Guardia.

In tale contesto, Lariana Depur svolge attualmente – tra l'altro – il controllo delle utenze industriali con un sistema costituito da misuratori di portata installati sullo scarico aziendale, campionatori automatici refrigerati e autosvuotanti, apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati, sistema di telecontrollo con portale informatico accessibile agli Utenti con disponibilità dati quantitativi e qualitativi e relativa reportistica, attività di campionamento e analisi chimico-fisica del refluo industriale scaricato per la sua caratterizzazione;

- d) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 18 dicembre 2014, la Provincia di Como ha approvato il Piano d'Ambito, integrato con la presa d'atto delle osservazioni regionali con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 16 giugno 2015, successivamente aggiornato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 30 del 25 luglio 2016, n. 6 del 23 febbraio 2021, n. 7 del 23 febbraio 2021, n. 9 del 9 marzo 2021, n. 10 del 9 marzo 2021, n. 63 del 22 dicembre 2022, n. 11 del 9 marzo 2023. Il Piano include, tra le altre, le infrastrutture di depurazione DP01310201 "Fino Mornasco – Alto Seveso", che servono l'agglomerato AG01310202, e DP01310202 "Fino Mornasco – Livescia", che servono l'agglomerato AG01310201;
- e) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2024 n. 36, l'Ufficio d'Ambito di Como ha deciso (a) di ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere in capo a Lariana Depur il ruolo di grossista, (b) di approvare uno schema di convenzione tra l'Ufficio d'Ambito di Como, Lariana Depur e Como Acqua, e (c) di dare avvio al procedimento diretto al perfezionamento del riconoscimento in capo a Lariana Depur S.p.a. della figura di grossista ai sensi dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia n. 26/2003;
- f) con parere vincolante del 16 luglio 2024 n. 4, la Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Como ha pertanto (i) preso atto della delibera del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 36 del 6 giugno 2024 e (ii) dato parere favorevole e vincolante in ordine al solo riconoscimento della figura di grossista in capo a Lariana Depur, (iii) demandando alle parti coinvolte di ricercare le modalità operative finalizzate a consentire la prosecuzione del percorso amministrativo tramite l'attuazione della decisione assunta dall'Ufficio d'Ambito;
- g) con delibera del Consiglio Provinciale del 25 luglio 2024 n. 25, la Provincia di Como ha preso atto della deliberazione della Conferenza dei Comuni *"dalla quale si evince che l'organo predetto ha espresso parere favorevole vincolante in ordine al riconoscimento di Lariana Depur S.p.A. quale grossista, mentre ha rinviato il parere sullo schema di convenzione ad accordi negoziali successivi tra il soggetto gestore del S.I.I. ed il soggetto individuato quale grossista"* e dato atto *"conseguentemente che questo organo non può deliberare la conclusione del procedimento di riconoscimento in conformità alla citata deliberazione dell'ATO 36/2024 del 6 luglio 2024 [...]"* e della volontà espressa dall'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 36/2024 del 6 luglio 2024. Conseguentemente, la Provincia ha formulato l'atto di indirizzo in ordine all'attribuzione a Lariana Depur della qualifica di grossista, demandando all'ATO e ai soggetti coinvolti la definizione dei conseguenti accordi negoziali e la determinazione della relativa articolazione tariffaria, consentendo nelle more a Lariana Depur l'esercizio degli impianti necessari al continuo e regolare svolgimento del Servizio di depurazione ai sensi dell'art. 125 co. 1 lett. c) n. 2) del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente trasfuso nell'art. 158 co. 2 lett. c) n. 2) del D.Lgs. 36/2023;
- h) dopo una serie di incontri, Como Acqua e Lariana Depur sono addivenuti alla definizione dello schema di contratto di servizio volto disciplinare i rapporti tra il Gestore e il

Grossista;

- i) il contratto in questione costituisce esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale del 25 luglio 2024 n. 25, con la quale la Provincia, nell'esercizio dei poteri di organizzazione del SII ex art. 48 della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, ha identificato, ai sensi dell'art. 158 co. 2 lett. c) n. 2) del D.Lgs. 36/2023, Lariana Depur come grossista incaricato della fornitura del servizio di depurazione tramite la gestione degli Impianti, demandando alle parti di stipulare i conseguenti accordi negoziali relativi all'articolazione tariffaria, impregiudicata la regolazione dei rapporti tra Lariana Depur e l'Ente di Governo d'Ambito. Sulla base e in conseguenza di ciò, con delibera [●], Como Acqua ha dunque determinato di stipulare il presente contratto con Lariana Depur, giusta anche l'unicità di tale contraente in forza di quanto precede;
- j) con delibera [●], l'Ufficio d'Ambito ha approvato lo schema di contratto di servizio, precisando che Como Acqua non potrà ritenersi responsabile verso l'Ufficio d'Ambito della gestione e manutenzione degli impianti di depurazione DP01310201 e DP01310202, rispetto a cui Como Acqua rimane estranea;
- k) con il presente contratto ("Contratto"), le Parti intendono regolare il servizio di depurazione, ferme restando le competenze del Gestore in merito alla fatturazione agli utenti dell'ATO e ai controlli dei relativi scarichi ai sensi della Disciplina Applicabile.

**tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue**

### **Art. 1 – Disciplina applicabile e interpretazione**

**1.1.** I rapporti tra le Parti sono regolati, dal presente Contratto, dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni pianificatorie e decisorie del servizio idrico integrato, ivi inclusi:

- d.lgs. n. 152/2006;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la delibera della Giunta regionale 12 dicembre 2013, n. 10/1086;
- il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, allegato alla delibera ARERA n. 665/2017/R/IDR, e successive modifiche e integrazioni;
- delibera ARERA 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/idr e relativi allegati;
- delibera ARERA 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr e relativi allegati;
- la deliberazione del 29 settembre 2015 n. 36 del Consiglio Provinciale di Como di affidamento "*in house*" del servizio idrico integrato a Como Acqua;
- la Convenzione sottoscritta tra l'Ufficio d'Ambito di Como ed il Gestore in data 30 novembre 2015, i relativi allegati, e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano d'Ambito, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 18 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, nonché eventuali varianti;
- il Disciplinare tecnico per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, approvato con DCP n. 24 del 21 luglio 2015, e successive modifiche e integrazioni ("**Disciplinare Tecnico**");

- la Carta del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, approvata con delibera del Consiglio Provinciale (CP) N.64 del 22 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;
  - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, adottato da Como Acqua su schema allegato alla Convenzione;
  - la delibera del 25 luglio 2024 n. 25 del Consiglio Provinciale;
  - DOD.GEN.05.01 - Codice etico e di comportamento adottato da Como Acqua il 27 dicembre 2019, modificato il 18 febbraio 2021, nonché successive modifiche.
- che le Parti dichiarano di ben conoscere (complessivamente, la “**Disciplina Applicabile**”).

**1.2.** Nessuna disposizione del presente Contratto potrà intendersi idonea a derogare o superare le previsioni della Disciplina Applicabile. In caso di dubbi, le Parti si impegnano a perseguire le soluzioni interpretative che garantiscano la piena conformità del presente Contratto alla Disciplina Applicabile.

## **Art. 2 – Oggetto**

**2.1.** In attuazione della delibera del 25 luglio 2024 n. 25 del Consiglio Provinciale della Provincia di Como, il presente Contratto è volto a regolare la fornitura del servizio di depurazione delle acque di scarico, inteso come insieme delle operazioni volte a rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi (il “**Servizio**”) relative a:

- a) agglomerato AG01310202, servito dall’impianto di depurazione DP01310201 “Fino Mornasco – Alto Seveso”;
  - b) agglomerato AG01310201, servito dall’impianto di depurazione DP01310202 “Fino Mornasco – Livescia”,
- (gli “**Impianti**”)

che Lariana Depur – in qualità di grossista e a proprio rischio – si impegna a erogare per il tramite degli Impianti in favore di Como Acqua, secondo modalità tali da garantire il continuo e regolare svolgimento del S.I.I., in conformità alla Disciplina Applicabile.

**2.2.** Ai sensi dell’art. 13 della Convenzione, Lariana Depur è tenuta a erogare il servizio di depurazione alle condizioni economiche determinate dall’Ufficio d’Ambito in attuazione dei provvedimenti dell’AEEGSI [oggi, ARERA], nel rispetto delle deliberazioni di quest’ultima, della Convenzione e, più in generale, della Disciplina Applicabile.

**2.3.** In considerazione della disponibilità strumentale e di personale e al fine di consentire al Gestore di programmare un ordinato subentro in tutte le attività attualmente svolte dal Grossista e di strutturarsi per la gestione del conseguente nuovo carico di attività e di analisi, il Grossista, in via transitoria:

- (a) continuerà ad eseguire i campionamenti e le analisi dei campioni in relazione agli scarichi degli utenti industriali serviti dagli Impianti fino al 31 dicembre 2025, seguendo le istruzioni di Como Acqua e con le modalità tecniche necessarie affinché

i campionamenti possano essere ritenuti validi e utilizzabili da Como Acqua nella sua attività di gestione del SII. Trascorso detto termine, o quello di eventuale proroga laddove concordata per iscritto tra le parti, il Gestore subentrerà in tali attività;

- (b) eseguirà i controlli quantitativi per mezzo dei sistemi di telecontrollo già installati sino al 31 dicembre 2026. Trascorso detto termine, o quello di eventuale proroga laddove concordata per iscritto tra le parti, il Gestore subentrerà nella proprietà delle risorse strumentali di Lariana Depur installate presso le utenze o funzionali alla raccolta dati dalle utenze, necessarie al servizio surrichiamato;
- (c) svolgerà, quale prestazione accessoria e transitoria, fino al 31 dicembre 2026 l'effettuazione di analisi di campioni anonimi forniti da Como Acqua per un massimo di 850 campionamenti, su base annua, in base alle richieste di Como Acqua.

**2.4.** Salvo quanto previsto dall'art. 2.3.(a), i campionamenti saranno eseguiti da Como Acqua.

**2.5.** Fino all'effettivo subentro, al fine di consentire a Como Acqua di esercitare le proprie prerogative di controllo degli scarichi in rete fognaria e di procedere alla tariffazione, il Grossista dovrà trasmettere al Gestore, entro e non oltre 15 giorni solari dal termine di ogni mese, i dati quantitativi di cui all'art. 2.3. (b) relativi agli scarichi degli utenti industriali del mese precedente. Fino all'effettivo subentro nei sistemi di telecontrollo, i campionamenti eseguiti tramite campionatori automatici installati presso le utenze, potranno essere eseguiti da Como Acqua in presenza di personale del Grossista per l'apertura e la gestione dello stesso campionatore. Il Grossista si impegna a garantire la presenza del proprio personale a questi fini a fronte della richiesta del Gestore con un preavviso di **●** giorni.

**2.6.** Per quanto riguarda l'attività di cui all'art. 2.3.(c) di analisi dei campioni, l'attività del Grossista è soggetta alle stesse disposizioni, requisiti tecnici e protocolli applicabili al Gestore in quanto gestore del SII, e che il Grossista dichiara di conoscere. Al fine di consentire al Gestore di esercitare le proprie prerogative di controllo, il Grossista dovrà trasmettere allo stesso gli esiti delle analisi effettuate entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di consegna dei campioni, fermo restando che in caso di rilevazione di non conformità le risultanze devono essere comunicate entro 24 ore dal rilevamento. Per l'esecuzione delle analisi il Grossista riceverà il compenso previsto nel tariffario allegato come **Allegato V**. L'attività di cui all'art. 2.3.(c) verrà rendicontata su base mensile. Il Grossista emetterà fattura relativa alle attività svolte nel corso di ciascun mese entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo. Le fatture dovranno essere saldate entro 30 (trenta) giorni dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi di mora di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002.

**2.7.** Entro il **●** Como Acqua provvederà ad identificare le risorse di Lariana Depur relative alle attività di cui al punto 2.3, in cui Como Acqua ritenga eventualmente necessario subentrare. Le Parti concordano convenzionalmente, sin d'ora, che il valore delle risorse strumentali citate agli articoli 2.3 verrà concordato in buona fede sulla base del prezzo di mercato dei beni stessi al momento della cessione. In mancanza di accordo entro il **●**, ciascuna parte potrà rivolgersi al Presidente del Tribunale di Como per la designazione di un terzo che determinerà il prezzo dei beni. La consegna delle risorse da parte del Grossista avverrà a seguito del pagamento da parte del Gestore del valore delle stesse.

### **Art. 3 – Durata**

**3.1.** Gli effetti del Contratto decorrono dal primo giorno del mese successivo la sua sottoscrizione.

**3.2.** Il Contratto resta efficace fino alla scadenza dell'affidamento del SII a Como Acqua, attualmente fissata al 30 settembre 2045 e fatte salve eventuali proroghe.

### **Art. 4 – Livelli di servizio. Dichiarazioni e Garanzie**

**4.1.** Lariana Depur è tenuta a garantire la conformità del Servizio ai livelli di qualità, efficienza e affidabilità previsti dalla Disciplina Applicabile, nonché a collaborare affinché Como Acqua fornisca il miglior servizio all'utenza nel rispetto della Disciplina Applicabile.

**4.2.** Lariana Depur dichiara e garantisce che gli Impianti sono idonei a fornire il Servizio e sono conformi a tutte le disposizioni normative applicabili. Lariana Depur si impegna a porre in essere tempestivamente ogni intervento idoneo a mantenere gli Impianti in detto stato, per tutta la durata del Contratto. Lariana Depur resta l'unico responsabile, anche verso ogni competente autorità amministrativa, della gestione e manutenzione degli Impianti e della conformità dei propri scarichi.

**4.3.** Lariana Depur terrà Como Acqua (e il relativo personale) manlevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il Servizio erogato, salve le ipotesi di dolo o colpa di quest'ultima.

**4.4.** Lariana Depur dichiara di essere titolare di ogni autorizzazione, concessione o licenza necessaria per svolgere il Servizio.

**4.5.** Lariana Depur si impegna a conformarsi ai livelli di qualità determinati secondo le competenze e procedure previste dalla Disciplina Applicabile.

### **Art. 5 – Pareri e permessi. Obbligo di collaborazione**

**5.1.** Nella sua qualità di esercente gli Impianti e in relazione agli agglomerati serviti, Lariana Depur si impegna a collaborare con Como Acqua in occasione del rilascio da parte del Gestore di pareri, permessi o atti di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli:

- a) relativi a nuovi allacci alla rete fognaria o modifica degli allacci esistenti, nonché rilascio e rinnovo di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne, per quanto attiene agli aspetti connessi alla capacità dell'impianto di depurazione;
- b) relativi a progetti che comportano modifiche o ampliamenti alla rete fognaria ovvero incremento del carico da trattare, a seguito di attuazione di strumenti urbanistici comunali;
- c) richiesti dalla normativa vigente o da autorità competenti nell'ambito di qualsivoglia procedimento amministrativo.

A tal fine, Lariana Depur si impegna a trasmettere a Como Acqua le informazioni/dati/valutazioni/pareri da quest'ultima richiesti in relazione agli Impianti, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta e in ogni caso nell'eventuale termine più breve e necessario a consentire a Como Acqua di adempiere ai propri compiti nel rispetto delle tempistiche imposte dalla Disciplina Applicabile.

**5.2.** Como Acqua trasmetterà alle competenti autorità, anche quale allegato alle proprie determinazioni/pareri, i pareri resi da Lariana Depur e non sarà ritenuta responsabile delle determinazioni adottate dall'Autorità competente.

**5.3.** Nei casi di cui ai commi precedenti resta salva la possibilità di concordare eventuali proroghe necessarie in ragione della complessità tecnica o della necessità di ulteriori informazioni.

#### **Art. 6 – Obblighi di informazione**

**6.1.** Lariana Depur si impegna a fornire e/o elaborare tempestivamente a Como Acqua ogni informazione, ulteriore rispetto a quelle di cui al precedente art. 5, che sia necessaria o utile all'attività del Gestore e ai sensi della Disciplina Applicabile, ivi incluse quelle necessarie al rispetto del Disciplinare Tecnico.

**6.2.** Lariana Depur si impegna a riscontrare le richieste di informazioni di Como Acqua secondo le tempistiche di volta in volta necessarie e motivate, e comunque in modo tale da permettere a Como Acqua di rispettare le tempistiche imposte dalla Disciplina Applicabile.

**6.3.** Lariana Depur si impegna a comunicare senza indugio, e comunque entro 24 (ventiquattro) ore, a Como Acqua il verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per la sollecita eliminazione di tali irregolarità, in conformità con la Disciplina Applicabile.

**6.4.** Como Acqua si impegna a fornire a Lariana Depur ogni informazione sugli scarichi degli utenti degli agglomerati serviti dagli Impianti e i risultati dei controlli quali-quantitativi degli scarichi degli utenti industriali nel più breve tempo possibile al fine di consentire a Lariana Depur: (i) di adempiere agli obblighi di cui all'art. 4 e a quanto previsto al comma 5.1; (ii) una corretta gestione e il controllo di processo degli impianti di depurazione; (iii) di definire la tariffa di cui al successivo art. 7. Como Acqua si impegna altresì a fornire a Lariana Depur ogni informazione comunque necessaria all'erogazione del Servizio.

**6.5.** Nel caso in cui una Parte dovesse rilevare la presenza di scarichi anomali (quali, sostanze pericolose, concentrazioni di inquinanti al di sopra dei limiti sia qualitativamente sia quantitativamente, sversamenti abusivi e simili) è tenuta a darne tempestiva comunicazione per le vie brevi e a mezzo PEC (entro 24 ore dall'evento) all'altra Parte e agli enti competenti (Provincia, ARPA, Ufficio d'Ambito).

**6.6.** In caso di eventuali maggiori costi di smaltimento e/o di funzionamento dell'impianto,

supportati da idonea documentazione, conseguenti a scarichi anomali, il Grossista potrà rivalersi nei confronti delle utenze private che abbiano causato danni agli Impianti o all'attività.

### **Art. 7 - Corrispettivo**

**7.1.** A fronte dell'erogazione del Servizio, Lariana Depur ha diritto di conseguire il corrispettivo espressamente previsto delle delibere ARERA relative alla regolazione tariffaria per il Grossista, approvato dall'Ente di governo d'Ambito secondo la Disciplina Applicabile ("Tariffa Grossista") o su richiesta della stessa Lariana Depur secondo la Disciplina Applicabile. La tariffa approvata dall'Ente di Governo d'Ambito sarà applicata dal 1° agosto 2024, in ragione della delibera del Consiglio Provinciale del 25 luglio 2024 n. 25. Il pagamento della tariffa relativa al periodo decorrente dal 1° agosto 2024 al 31 dicembre 2025 sarà dovuto a partire dal giorno di approvazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito della Tariffa Grossista e verrà effettuato in [\*] rate mensili di pari importo previa emissione di relativa fattura.

**7.2.** Dal 2026, la Tariffa Grossista sarà corrisposta con un sistema di acconti e di saldo, come illustrato di seguito, per assicurare al Grossista la tempestiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio efficiente e continuativo del servizio. Ogni ultimo giorno del mese Lariana Depur emetterà una fattura a titolo di acconto pari al 80% (ottanta) di 1/12 della somma corrispondente alla Tariffa Grossista calcolata sulla base dei volumi depurati nel corso dell'anno solare precedente. Il 31 marzo dell'anno solare successivo, Lariana Depur emetterà una fattura a saldo pari alla differenza tra quanto già incassato a titolo di acconto e l'ammontare della Tariffa Grossista applicata sulla base dei volumi effettivamente depurati nel corso dell'anno solare antecedente. Nel caso in cui la somma oggetto di saldo dovesse risultare di segno negativo, Como Acqua emetterà una corrispondente fattura di saldo a Lariana Depur.

**7.3.** Tutte le fatture di cui al presente articolo dovranno essere saldate entro 30 (trenta) giorni dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi di mora di cui al Decreto Legislativo n. 231/2002.

**7.4.** Il corrispettivo così definito e corrisposto da Como Acqua a Lariana Depur sarà incluso quale costo operativo nella contabilità regolatoria di Como Acqua e recuperato da quest'ultima nella tariffa applicata agli utenti attraverso la componente di costo di acquisto all'ingrosso.

**7.5.** Il pagamento sarà effettuato sul conto bancario comunicato a Como Acqua ai sensi dell'art. 11.

### **Art. 8 - Penali**

**8.1.** Lariana Depur si obbliga a manlevare e tenere indenne Como Acqua rispetto ad ogni penale, sanzione od ogni altra somma dovuta a terzi a titolo di danno, per circostanze causate da Lariana Depur, ivi incluse le penali applicate dall'Ufficio d'Ambito al Gestore in relazione

alla Convenzione SII. Gli importi dovuti, laddove non già corrisposti da Como Acqua, dovranno essere liquidati direttamente da Lariana Depur.

**8.2.** In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni di cui agli artt. 5 e 6 commi 1, 2, 3 e 4, Como Acqua applica a Lariana Depur una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, qualora Como Acqua lo ritenga opportuno in base alle conseguenze derivanti dall'inadempienza. Le Parti concordano che l'importo massimo di tali penali non potrà superare l'1% del valore mensile del corrispettivo corrisposto al Grossista per ogni inadempienza, salvo il caso in cui dalla condotta del Grossista derivi l'applicazione di penali da parte dell'Ufficio d'Ambito al Gestore, e fermo il successivo art. 8.5.

**8.3.** Verificata l'inadempienza, Como Acqua contesterà a Lariana Depur con diffida in forma scritta l'irregolarità rilevata indicando la disposizione non rispettata, l'importo della penale, e il termine entro cui adempiere e/o fornire adeguate giustificazioni, trascorsi i quali decorrerà la penale. Le somme sono versate al Gestore entro 60 giorni dalla comunicazione dell'applicazione della penale. Superato tale termine, il Gestore attingerà dalle garanzie fideiussorie.

**8.4.** Restano salve le eventuali sanzioni o penali imposte direttamente a Lariana Depur da ARERA o da altra autorità competente.

**8.5.** Resta salvo il diritto di Como Acqua al maggior danno che dovesse subire in ragione dell'inadempimento di Lariana Depur.

#### **Art. 9 - Garanzie**

**9.1.** Con la sottoscrizione del Contratto, Lariana Depur rilascia idonea garanzia fideiussoria a copertura della corretta esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto per una somma pari al € 1.000.000,00. Tale importo dovrà essere aggiornato ogni tre anni proporzionalmente alla variazione del corrispettivo per l'attività di depurazione dovuto al Grossista.

**9.2** Il Grossista ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Gestore o dell'Ufficio d'Ambito, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dello stesso, a pena della risoluzione del presente Contratto di servizio, dopo trenta giorni di messa in mora senza esito.

Il Grossista si impegna a dare comunicazione del rinnovo della fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

**9.3.** La predetta garanzia deve essere prestata con esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore ai sensi dell'art. 1944 c.c..

**9.4.** L'escussione della garanzia non limita l'obbligo della parte inadempiente di provvedere

all'intero risarcimento dei danni causati dal proprio inadempimento, in base alle norme di legge.

**9.5.** La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del Contratto o del venir meno della medesima non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

#### **Art. 10 - Risoluzione**

**10.1.** Il Contratto si intenderà automaticamente risolto nei seguenti casi:

- a. normative, disposizioni o provvedimenti autoritativi sopravvenuti che travolgano il Contratto o incidano sulla sua perdurante validità ed efficacia o ne determinino ipso iure la risoluzione;
- b. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023, o comunque sussista una delle cause dell'art. 190 del d.lgs. 36/2023;
- c. sopravvenuta incapacità ai sensi degli artt. 67 e 83 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d. perdita di idoneità degli Impianti a fornire il Servizio;
- e. fallimento di Lariana Depur, ammissione ad altre procedure concorsuali, o avvio della procedura di liquidazione o scioglimento di Lariana Depur;
- f. interruzione totale del Servizio per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave di Lariana Depur;
- g. anticipato scioglimento della Convenzione, salva la facoltà del gestore subentrante individuato dall'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di sostituirsi a Como Acqua nel presente Contratto;
- h. reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, ovvero sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti del presente Contratto;
- i. perdita da parte di Lariana Depur della qualifica di grossista o delle autorizzazioni, concessioni, licenze o altro requisito necessario per fornire il Servizio o comunque con conseguenze pregiudizievoli per il Servizio;
- j. decisione dell'Ente di Governo dell'Ambito che dispone una diversa organizzazione del SII negli ambiti di Fino Mornasco – Alto Seveso e Fino Mornasco – Livescia, o un diverso utilizzo degli Impianti.

**10.2.** Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà essere formulata con lettera di addebito da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. Il Contratto si intenderà risolto *ipso iure*.

**10.3.** Como Acqua potrà inoltre risolvere di diritto il Contratto nel caso di ripetute gravi inadempienze, imputabili a Lariana Depur, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore. Ai fini del presente comma, si intendono "ripetute gravi violazioni e inadempienze" un numero di violazioni superiore a 3 (tre) ogni anno che generino un rilevante allarme sociale e/o un rilevante ed accertato danno ambientale, che poteva essere evitato con la condotta diligente di Lariana Depur.

**10.4.** Nei casi di cui al precedente comma, gli inadempimenti sono contestati da Como Acqua, a mezzo di regolare lettera addebito da inviarsi con raccomandata a.r. o con PEC, corredata dalla documentazione e con intimazione, se necessario, a rimuovere gli effetti dell'inadempimento entro un congruo termine. Entro 15 giorni dal ricevimento dalla lettera di addebito Lariana Depur può formulare controdeduzioni. Tenuto conto delle controdeduzioni, Como Acqua può diffidare il Grossista a provvedere a rimuovere le irregolarità, fissando all'uopo un congruo termine. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Contratto. Como Acqua darò atto della rimozione delle irregolarità, ovvero dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto.

**10.5.** In caso di risoluzione del Contratto, resta impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

**10.6.** In caso di risoluzione del Contratto, Lariana Depur è obbligata a proseguire nell'erogazione del Servizio senza soluzione di continuità, rimossa ogni eccezione e a ciò non ostando eventuali contestazioni sollevate in relazione alla risoluzione, sino a nuove indicazioni da parte dell'Ufficio d'Ambito in merito alla gestione del Servizio, fermo il pagamento del corrispettivo dovuto anche per tutto il periodo di prosecuzione del servizio post-risoluzione, fino all'effettiva cessazione dell'attività e consegna degli impianti.

**10.7.** Le Parti si danno reciprocamente atto della pendenza di una controversia in merito ai criteri applicabili per la determinazione del valore da corrispondere a Lariana Depur in caso di riscatto degli Impianti. In particolare, mentre il Gestore sostiene l'applicazione del criterio del Valore Residuo (VR) ai sensi della disciplina ARERA, il Grossista rivendica il proprio diritto ad una somma calcolata sulla base del valore di mercato o del Valore Industriale Residuo (VIR) degli Impianti. Ciò premesso, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, le Parti convengono quanto segue. In tutti i casi di risoluzione, scadenza o cessazione di efficacia del contratto, il Gestore potrà esercitare la facoltà di riscatto degli Impianti alle condizioni di seguito indicate:

- a. quanto agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2024, il Gestore è tenuto a corrispondere il valore di subentro che sarebbe stato applicabile in caso di subentro al 31 luglio 2024, in conformità alla disciplina contrattuale e normativa applicabile ("**Valore di Subentro 2024**");
- b. quanto agli investimenti successivi al 31 luglio 2024, il Gestore corrisponderà al Grossista l'importo determinato alle condizioni previste dalla disciplina ARERA per la determinazione del Valore Residuo ("**VR**") vigente al momento della risoluzione.

Qualora il Gestore intenda riscattare gli Impianti, dovrà comunicarlo a mezzo PEC al Grossista. Il riscatto s'intende esercitato con il pagamento, da parte del Gestore a titolo di valore di riscatto, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione: (i) con riferimento gli investimenti fino al 31 luglio 2024, della somma calcolata ai sensi del VR vigente al 31 luglio 2024; (ii) con riferimento agli investimenti successivi, con il pagamento dell'importo di cui al precedente punto b.

A seguito dell'effettivo e integrale pagamento della somma di cui al comma precedente, il Grossista provvederà, entro i successivi 30 (trenta) giorni, alla consegna degli Impianti, liberi e sgombri da persone o cose non pertinenti all'esercizio del servizio.

Il pagamento e la ricezione della somma di cui sopra non costituisce in alcun modo una definizione del valore del riscatto, né implicano acquiescenza o rinuncia da parte del Grossista alle proprie pretese. Tale adempimento ha natura meramente provvisoria ed è finalizzato a non paralizzare il riscatto degli asset necessari alla gestione del servizio.

Pertanto la sottoscrizione del presente contratto non costituisce per Lariana Depur rinuncia alla propria pretesa, restando quindi ferma la possibilità per il Grossista di agire in giudizio per far valere un eventuale diverso valore rispetto a quello pagato dal Gestore nei termini che precedono.

In ogni caso, a seguito del riscatto, Lariana Depur non potrà rifiutare o ritardare la consegna degli Impianti sulla base di contestazioni inerenti alla quantificazione del valore di subentro.

**10.8.** Come disposto dall'art. 6.3 della Convenzione, in caso di risoluzione o anticipata cessazione della stessa Convenzione ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 39 (Risoluzione e recesso) e 43 (Sanzioni) della Convenzione, il nuovo Gestore subentrante individuato dall'Ufficio d'Ambito ha la facoltà di sostituirsi al Gestore uscente nel presente Contratto.

#### **Art. 11 Tracciabilità dei flussi**

**11.1.** Il Grossista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

**11.2.** Il Grossista si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alla presente Convenzione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al Contratto, oggetto di comunicazione a Como Acqua.

**11.3.** Le fatture emesse ai sensi del presente Contratto dovranno riportare il codice CIG del Contratto e il dettaglio delle attività svolte.

#### **Art. 12 Controversie**

**12.1.** Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente Contratto dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.

**12.2.** Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato dal Gestore;
- un membro nominato dal Grossista;
- un membro nominato di comune accordo dai due membri nominati dalle Parti.

**12.3.** La Parte che intende avviare il tentativo di conciliazione inoltra all'altra una richiesta scritta a mezzo PEC, indicando contestualmente il nominativo del membro di propria designazione per il Comitato di Conciliazione.

La Parte destinataria della comunicazione dovrà nominare il proprio membro entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il tentativo di conciliazione si intenderà eseperto con esito negativo.

Una volta nominati, i due membri designati dalle Parti dovranno nominare di comune accordo il terzo membro, con funzioni di Presidente del Comitato di Conciliazione, entro i successivi 10 (dieci) giorni.

In caso di mancato accordo nel predetto termine, il Presidente del Comitato di Conciliazione sarà nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Como. Il Comitato di Conciliazione si intende costituito alla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente. I costi relativi al terzo soggetto nominato dal Presidente del Tribunale di Como saranno suddivisi in parti uguali a carico delle Parti.

**12.4.** Nel caso di mancata costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa alla giurisdizione competente.

**12.5.** Il comitato di conciliazione dovrà preferenzialmente svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito, laddove disponibile.

**12.6.** Le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

**12.7.** Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.

**12.8.** Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Como, salvo i casi di giurisdizione esclusiva del G.A.

**12.9.** Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Grossista potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi oggetto di affidamento ai sensi del presente Contratto, e il Gestore non potrà sospendere o interrompere il regolare pagamento del servizio reso.

**12.10.** Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il Contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi.

### **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

**13.1.** Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti

di quanto necessario alla sua esecuzione.

**13.2.** Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del Contratto e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione del servizio, fatti salvi i doveri di rendere accessibili dati e informazioni ambientali di cui al D. lgs. 195/05 e di adempiere alle normative vigenti in tema di accesso oltre che alla rendicontazione dovuta all'Ufficio d'Ambito.

**13.3.** Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

#### **Articolo 14 - Disposizioni finali. Rinvio**

**14.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni pertinenti dettate dall'ARERA ed alla legislazione regionale e nazionale.

**14.2.** Il presente Contratto viene redatto in due copie originali, da conservarsi rispettivamente tra gli atti di Como Acqua S.r.l. e Lariana Depur S.p.A.

**14.3.** Il Grossista potrà, anche per motivi di bancabilità dei propri finanziamenti, proporre al Gestore modifiche del contratto, il cui accoglimento resta comunque soggetto ad insindacabile giudizio del Gestore, che non è in alcun modo vincolato dalle esigenze di bancabilità del Grossista, nonché alla normativa applicabile.

**Allegati:**

**Allegato I** – elenco utenti degli agglomerati AG01310201 e AG01310202;

**Allegato II** – mappa dei punti di consegna;

**Allegato III** – disciplinare tecnico per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como;

**Allegato IV** – autodichiarazioni antimafia rilasciate da Lariana Depur ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ai sensi dell’art. 94 e ss. del d.lgs. 36/2023;

**Allegato V** – tariffario analisi.

BOLLEA

## 7.5 PERCORSO INTRAPRESO NELL'ATO DI COMO

Nell'Ambito di Como, considerata la molteplicità di operatori, è necessario addivenire ad una gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto, che fornisca un servizio ad un gruppo di utenti sufficientemente alto da poter coprire i costi di personale, delle attrezzature e delle infrastrutture, al fine di garantire un livello di servizio redditizio conforme alla legislazione attuale e finanziariamente sostenibile per andare incontro alle richieste future e quindi anche agli investimenti ivi previsti.

Considerata l'importanza del servizio ed il ruolo che i soggetti attualmente coinvolti hanno sempre svolto, tra i vari modelli di affidamento possibili, l'ATO di Como (Conferenza dei Comuni e Provincia di Como) ha scelto di affidare il servizio in via diretta, con la formula "in house", ad un soggetto di nuova costituzione di proprietà esclusivamente a partecipazione pubblica.

Naturalmente, considerata l'estrema frammentarietà esistente, si è ipotizzato un percorso a step distinguendo sostanzialmente due fasi:

### FASE 1 periodo transitorio

Atteso che la società d'ambito deve essere in grado di gestire fin dal primo giorno di affidamento il servizio idrico integrato nell'ambito di Como è stato necessario prevedere un periodo transitorio in cui fossero presenti, accanto ad essa, alcuni operatori di supporto, individuabili negli attuali gestori presenti nell'ambito territoriale ottimale di Como, con cui il gestore d'ambito sottoscriverà specifiche convenzioni.

In particolare sono state previste due diverse tipologie di convenzioni:

- una diretta a regolarizzare i rapporti tra il gestore d'ambito e le società miste;
- una diretta a regolarizzare i rapporti con le società pubbliche.

In tali accordi, previa approvazione dell'Ente Responsabile dell'ATO, il gestore d'ambito ha potuto autorizzare le società presenti ad estendere la propria attività anche a territori limitrofi, comunque ricompresi nell'ambito di Como, al fine di abbandonare le logiche delle ex gestione in economia.

Inoltre, nel periodo transitorio, il gestore d'ambito ha potuto individuare con i gestori pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e riduzione del numero di gestori, attraverso operazioni societarie ritenute più congrue, al fine di addivenire entro il 31 dicembre 2015 al raggiungimento del periodo a regime nel rispetto delle linee guida provinciali e comunque entro tre anni dall'affidamento del servizio idrico integrato.

## FASE 2 gestione a regime

La società affidataria del servizio, concluso il periodo transitorio, si è strutturata per sostenere la gestione di tutte le infrastrutture presenti nell'ambito e attraverso la tariffa consentire l'ingente mole di investimenti.

Allo scopo la prima operazione che il gestore ha dovuto avviare è la bollettazione.

Il modello ipotizzato deve essere in grado di svolgere autonomamente la gestione del servizio idrico integrato così da dover ricorrere a supporti esterni solo per le attività di manutenzione, costruzione e gestione straordinaria. Tutte le funzioni gestionali, quali le attività amministrative, commerciali e di engineering saranno accentrate, mentre le funzioni di esercizio e di front-office sono svolte per il tramite di strutture periferiche dislocate sul territorio.

Allo scopo, la società affidataria deve sostenere con efficacia ed efficienza i costi operativi, nel rispetto del servizio da garantire alle utenze e i relativi benefici sull'ambiente, nel rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa di settore vigente.

Nello svolgimento della propria attività la società deve rendere conto delle proprie azioni ai vari soggetti esterni quali per esempio la Conferenza dei Comuni, la Provincia, l'Ufficio d'Ambito di Como e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico (oggi ARERA).

L'evoluzione dell'assetto gestionale e gli approfondimenti condotti hanno da ultimo portato all'individuazione di un operatore presente all'interno dell'ambito di Como quale "grossista" ovvero fornitore all'ingrosso del servizio di depurazione a favore del gestore. Trattasi di operatore già inserito nella tabella riassuntiva delle gestioni esistenti, che si è accertato possedere le caratteristiche di operatore grossista; nella specie, è una società composta da capitale interamente privato, proprietaria di due impianti di depurazione, che svolge il servizio di depurazione per il tramite dell'esercizio degli stessi, trattando acque reflue in prevalenza di natura industriale.

Con deliberazioni: del CdA Ufficio d'Ambito di Como n. 36/2024, il parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO n. 4/2024 e del Consiglio provinciale di Como n. 25/2024, è stato avviato e concluso il percorso per il riconoscimento a detto operatore, Lariana Depur s.p.a. della qualifica di grossista ed è stata disposta la conclusione di apposito contratto di servizio tra gestore del S.I.I. e grossista, nel rispetto della normativa e regolazione vigente. In particolare Lariana Depur spa, continuerà ad erogare i servizi di depurazione, per il tramite dei due impianti di depurazione ubicati in Comune di Fino Mornasco (denominati: Alto Seveso e Livescia) a Como Acqua srl nel ruolo di grossista, secondo le previsioni dell'apposito contratto di servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Umberto D'Alessandro

Il Segretario  
Dott.<sup>ssa</sup> Roberta Cattaneo

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio il 01 dicembre 2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Como, li 01 dicembre 2025

Il Segretario  
Dott.<sup>ssa</sup> Roberta Cattaneo

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



# Provincia di Como

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2025 / 6463

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: COMPLETAMENTO ITER GROSSISTA - PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO - PROPOSTA AGGIORNAMENTO PARAGRAFO 7.5 DEL PIANO D'AMBITO (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI COMO N. 058/2025 DEL 27 NOVEMBRE 2025) - APPROVAZIONE.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/12/2025

IL DIRIGENTE  
CARIBONI EVA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# Provincia di Como

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2025 / 6463

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: COMPLETAMENTO ITER GROSSISTA - PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO - PROPOSTA AGGIORNAMENTO PARAGRAFO 7.5 DEL PIANO D'AMBITO (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI COMO N. 058/2025 DEL 27 NOVEMBRE 2025) - APPROVAZIONE.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 12/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

ROSSINI MARIA LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)